



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

1. dr. Giovanna Maria Rossi	Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano	Consigliere
3.dr. Marilena Martuscelli	Consigliere rel.

a seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 3.2.2021, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'8.11.2021 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2616/2019 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

DI MARCO TOMMASO, rapp.to e difeso dagli avv.ti Mirella Corvino e Massimo Tommasone, presso i quali è elett.te dom.to in Caserta alla via F. Renella36/A.

Appellante

E

CASSA EDILE della Provincia di Caserta, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna D'Amelio, presso la quale è elettivamente domiciliata a San Nicola la Strada (CE) in via S. Croce, n. 9

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Luca Cuzzupoli e Itala De Benedictis, con i quali è elettivamente domiciliato a Napoli in via De Gasperi 55

Appellate

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 26.9.2019 Di Marco Tommaso ha proposto appello avverso la sentenza depositata il 13.9.2019, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua

Vetere, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la domanda, proposta dallo stesso, di annullamento del provvedimento dell'Inps sede di Caserta del 18.12.2013, comunicato in data 24.01.2014, di accertamento del diritto al riconoscimento della posizione contributiva in misura conforme alle attestazioni retributive della Cassa Edile di Caserta e di condanna dell'Inps a ricostruire la posizione contributiva, con tutte le voci legate alla retribuzione di cui all'art.44 e ss del ccnl nonché 65 ccnl, come risultati dall'estratto contributivo del 7.1.2013 per l'anno 2012, con base imponibile di euro 69.553,00; in subordine, condannare l'Inps al risarcimento del danno subito dal ricorrente e del danno futuro ex art. 1218, 1123, 1226, 2043 c.c. come quantificato in corso di giudizio anche in via equitativa ex art.432 cpc e in misura non inferiore ad euro 1.000.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese di lite con attribuzione. L'appellante ha censurato la sentenza laddove l'estensore ha ritenuto "*prive di pregio le censure attoree di violazione della legge 241/90 ... atteso che il presente giudizio ha ad oggetto non l'atto bensì il rapporto*" ha affermato che "*alcuno dei riconoscimenti di inquadramento successivi alla data del 1/9/85, e, dunque, all'ottenimento della 3a qualifica funzionale, può essere considerato ai fini del calcolo dell'accredito contributivo figurativo, in quanto trattasi di avanzamenti di carriera che presuppongono l'effettiva prestazione lavorativa e la valutazione positiva del rendimento reso*" ... ha concluso che "*correttamente l'Inps ha rideterminato gli imponibili utili ai fini dell'accredito figurativo sulla base delle voci: stipendio tabellare, contingenza, scatti di anzianità*" ... e che "*alla legittimità dell'operato dell'Inps che ha correttamente operato il riaccredito contributivo, segue il rigetto anche della domanda risarcitoria in quanto non sussiste alcuna condotta imputabile all'Istituto previdenziale causativo di danno*". Ha pertanto chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni del ricorso di primo grado.

Hanno resistito l'INPS e la Cassa Edile, chiedendo entrambe il rigetto del gravame, il primo deducendone l'infondatezza e la seconda per carenza di legittimazione passiva.

All'odierna udienza, lette le note di trattazione depositate dalle parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

Per i lavoratori che siano chiamati a ricoprire cariche sindacali l'art. 31 L. n. 300/1979 prevede che essi possano essere collocati in aspettativa, con periodo che tuttavia, ai sensi del terzo comma della stessa disposizione, deve essere considerato utile ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione. Ciò premesso, l'art. 3, comma 4, d. lgs. 564/1996 prevede che "le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro né incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio". Il successivo comma V, poi, prevede la possibilità di versare una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della (...) legge n. 155 del 1981, facoltà che può essere esercitata dalle organizzazioni sindacali. Nella fattispecie, l'odierno appellante non ha allegato tali circostanze così che non risulta dagli atti l'eventuale versamento, da parte dell'organizzazione sindacale, della contribuzione aggiuntiva relativamente agli anni in cui il Di Marco ha usufruito del distacco sindacale.

La Corte di Cassazione (n.7698/2020) ha precisato che "in tema di aspettativa sindacale ex art. 31 della l. n. 300 del 1970, la base di calcolo della contribuzione figurativa da prendere in esame a fini pensionistici è costituita dalla retribuzione prevista dal c.c.n.l. per qualifica ed anzianità di servizio del lavoratore, con esclusione degli emolumenti collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa, come si evince dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 564 del 1996, che, attraverso il chiaro riferimento alla contrattazione collettiva, esclude che possano avere valore di fonte regolativa della retribuzione figurativa gli usi aziendali, nonché eventuali pattuizioni individuali, avuto riguardo, da un lato, alle esigenze di uniformità e prevedibilità cui risponde la tutela dell'attività sindacale, posta a carico della collettività, e, dall'altro, alla natura indisponibile della materia previdenziale".

Il Giudice di primo grado, quindi, ha fatto corretta applicazione di tali principi laddove, dato atto che il provvedimento di ricalcolo dei contributi figurativi è fondato sul verbale unico di accertamento e notificazione n.000370420/DDL del 09.10.2013, a mezzo del quale i funzionari ispettivi dell'Inps unitamente a personale della Guardia di Finanza effettuavano accesso ispettivo presso la sede della Cassa Edile di Caserta, per la verifica della posizione contributiva del ricorrente; che dal confronto della documentazione acquisita emergeva che il Di Marco, assunto dalla Cassa Edile in data 01.03.1982 con la 4° qualifica funzionale, godeva di aspettativa sindacale dal 01.09.1985 al 31.12.1991 e dal 01.06.1992 al 31.12.2012 e che lo stesso otteneva vari passaggi di categoria (dal 3° livello al 1°s quadro) in periodi nei quali egli era in aspettativa sindacale nonché dall'esame delle richieste di accredito contributivo emergeva che negli imponibili utili a costituire la base di calcolo per l'accredito figurativo erano stati inseriti emolumenti collegati

all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, alla produzione ed ai risultati raggiunti, che, invece, in mancanza dell'espletamento dell'attività lavorativa, non potevano essere utili ai fini dell'accredito figurativo, ha ritenuto che, nel caso di specie, il ricorrente non ha diritto a vedersi computare nella base di calcolo ai fini contributivi gli emolumenti previsti dagli art.44 e ss del ccnl atteso che i "premi di produzione" ed i "premi fedeltà" sono ancorati all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa ed al conseguimento di risultati come l'indennità per esclusione dei limiti orari che è ancorata proprio allo svolgimento dell'attività lavorativa con tale precisa modalità, né al riconoscimento dell'indennità di mensa e di trasporto legate all'effettiva presenza in servizio, né dell'EET che è un elemento connesso ai risultati raggiunti in termini di produttività, qualità, sicurezza e competitività del territorio provinciale. Né, infine può includersi il superminimo in quanto elemento della retribuzione pattuito espressamente da datore e lavoratore per premiare le capacità o i risultati raggiunti, e, dunque, anch'esso legato all'effettiva presenza in servizio e pertanto che l'Inps ha rideterminato gli imponibili utili ai fini dell'accredito figurativo sulla base delle voci: stipendio tabellare, contingenza, scatti di anzianità, EDR.

L'appello, pertanto, non può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere confermata. Le spese del grado sono poste a carico del soccombente in favore dell'INPS e liquidate ai sensi del DM n.55/2014; sono compensate nei confronti della Cassa Edile, effettivamente estranea al giudizio.

Nella fattispecie è applicabile *ratione temporis* l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti, come quello che ci occupa – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. In particolare appare opportuno osservare sul punto che "in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis" (C. Cass Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 2014 che in motivazione ha chiarito che: "in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato sia un atto dovuto, poiché l'obbligo

di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione: atteggiandosi come un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o non alterato.....In questo contesto, tale rilevamento non può quindi costituire un capo del provvedimento di definizione dell'impugnazione dotato di contenuto condannatorio, ne' di contenuto declaratorio.....comunque discendendo il rilevamento da un obbligo imposto dalla legge al giudice che definisce il giudizio" che ha quindi il "potere-dovere di rilevare la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, cioè che l'impugnazione sia stata rigettata integralmente, ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile"; v. in senso conforme C. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10306 del 13/05/2014 - Rv. 630896). Esula dunque dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'INPS, che liquida in € 1.400,00, oltre rimborso spese generali, cnpa ed iva. Compensa le spese tra l'appellante e la Cassa Edile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Napoli, 8 novembre 2021

Il cons. est. magistrato ausiliario

Il Presidente